

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose (D.G.R. 7 giugno 2021 n. XI/4837)

La Giunta Regionale di Regione Lombardia ha deliberato che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nei quali vengono utilizzate sostanze classificate di determinata pericolosità all'interno dei cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera, effettuino una verifica sulle suddette sostanze ed inviino (ogni 5 anni o a fronte di modifiche) all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la possibilità di introdurre delle alternative a tali sostanze (visti e richiamati i riferimenti normativi di pertinenza, comma 7 bis dell'articolo 271 del D.lgs. 152/06, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 102/2020).

Le sostanze classificate considerate dalla normativa comprendono:

1. **SOSTANZE CANCEROGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O MUTAGENE (H340, H350, H360).**
Comprendono le sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP. Elenco completo:
 - H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
 - H350 – Può provocare il cancro.
 - H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
 - H350i - Può provocare il cancro se inalato
 - H360F – Può nuocere alla fertilità.
 - H360D – Può nuocere al feto.
 - H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
 - H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
 - H360Df – Può nuocere al feto.
2. **SOSTANZE CON SOSPETTO DI NUOCERE ALLA FERTILITÀ DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATA.**
Vale a dire sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell'Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili.
3. **SOSTANZE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI** dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.

L'indagine è rivolta alle sostanze la cui presenza in emissione è attribuibile all'utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze.

SITECH S.R.L.

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: info@sitechsr.com

w. sitechsr.com

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v.



Certificato No. IT19-31105A



Certificato No. IT20-6208C



Gli aspetti che andranno analizzati e valutati all'interno della relazione sono i seguenti:

1. Verifica della presenza di sostanze/miscele considerate all'interno della normativa e da cui si originano emissioni in atmosfera. Nel caso in cui tali sostanze non vengano utilizzate come materie prime o siano in quantità inferiore ai 10 kg/anno, non è necessario produrre alcuna documentazione.
2. Analisi della disponibilità di alternative: tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale e delle specifiche dei prodotti, dovrà essere esaminata la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia di tecnologie, evidenziando nel caso l'inapplicabilità.
3. Fattibilità tecnica ed economica degli interventi: tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, si proseguirà con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le relative tempistiche di attuazione necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate. Per fare ciò è necessario preliminarmente valutare la significatività delle emissioni.

Tempistiche di presentazione della relazione di cui all'art. 271 c.7bis.

La relazione dovrà essere trasmessa alla Provincia/Città metropolitana di Milano (a mezzo PEC o secondo le modalità da queste eventualmente definite):

- nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020) **entro il 28 agosto 2021**;
- nel caso di una modifica in senso "peggiorativo" della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla dgr 7576/2017;
- ogni cinque anni, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

Tale delibera non è, invece, applicabile a categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche.

Inoltre, non sono tenuti alla trasmissione di tale relazione:

- I Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (eventualmente in ambito AUA) o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nel cui ciclo produttivo non vengono utilizzate le sostanze/miscele sopracitate, seppur rientranti nei suddetti regimi autorizzativi;
- Attività di cui all'art. 272 c.1 "scarsamente rilevanti" in quanto non soggette ad autorizzazione; non sono, altresì, da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione;
- Attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 "autorizzazioni in deroga", alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272.

Rimane tuttavia la possibilità di procedere direttamente ad analisi finalizzate alla possibilità di sostituire determinate sostanze/miscele, indipendentemente dalla valutazione degli effetti ambientali che possono avere in termini di emissioni.



Sitech S.r.l. è a disposizione per l'approfondimento della tematica ed il supporto tecnico.

All.: Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 10 giugno 2021 - Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose.

"LE RISPOSTE DELL'ESPERTO" a: info@sitechsrl.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837

Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;
- il d.lgs. 5 novembre 2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
- il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede che:
 - le Province lombarde, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
 - la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- la d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018 «approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- la d.g.r. n. 983 del 11 dicembre 2018 «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera»;

Considerato che:

- il sopra richiamato d.lgs. 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le «sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata [...] e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- il suddetto art. 271 c. 7bis prevede che periodicamente i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le suddette sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino «all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze»;
- l'art. 3 c. 7 del d.lgs. 102/2020 prevede che nel caso di stabilimenti o installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, la suddetta relazione debba essere inviata

all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 28 agosto 2021;

Rilevato che:

- la suddetta norma nazionale non fornisce ulteriori indicazioni su diversi aspetti che possono incidere in modo rilevante sui contenuti della relazione da redigere ai sensi del nuovo comma c7bis dell'art. 271 del d.lgs. 152/2006, sugli esiti delle valutazioni e, più in generale, sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma in questione;
- i tempi a disposizione per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio per la predisposizione e l'invio della relazione prevista dal suddetto comma sono particolarmente stringenti;
- sono pervenute alla Direzione Generale Ambiente e Clima diverse richieste di chiarimento sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal comma 7bis dell'art. 271 concernenti in particolare l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, le modalità di identificazione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, i criteri da utilizzare ai fini dell'analisi tecnico-economica della sostituzione;
- alla luce delle richieste di cui sopra è stato trasmesso dalla Direzione Generale competente un quesito (prot. T1.45691.2021) al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire se le nuove disposizioni debbano essere intese come vincolanti anche per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Preso atto di quanto emerso dalle prime interlocuzioni con altre Regioni ed il Ministero e ritenuto opportuno, nelle more di ulteriori disposizioni da parte di quest'ultimo in riscontro al quesito posto dalla Direzione Generale Ambiente e Clima, considerare le disposizioni come vincolanti, secondo un approccio restrittivo, anche alle installazioni soggette ad AIA;

Atteso che nell'ambito dell'aggiornamento Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) di cui alla d.g.r. 449/2018 sopra richiamata sono previste, tra le altre, misure volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal comparto industriale (scheda EI-2n) anche attraverso l'elaborazione di indirizzi finalizzati ad aggiornare le prescrizioni tecnico-gestionali per l'esercizio degli impianti;

Ritenuto pertanto opportuno, anche alla luce delle misure previste dal PRIA, fornire agli operatori una serie di indirizzi finalizzati da un lato ad agevolare ed uniformare l'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 7bis dell'art. 271 del d.lgs. 152/2006, dall'altro a favorire la sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità al fine di ridurre gli impatti sull'inquinamento atmosferico;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di approfondire gli aspetti tecnici, attivare un gruppo tecnico di lavoro coordinato dalla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e costituito dai rappresentanti di ARPA Lombardia, delle Province, dei professionisti e delle Aziende (Confindustria, Federlegno, Federchimica, Assolombarda);

Rilevata, in particolare, la necessità di fornire indicazioni al fine di:

- chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
- chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7bis alla luce anche di quanto chiarito dal Ministero della Transizione Ecologica;
- fornire alcuni criteri utili a valutare la «fattibilità tecnico-economica» degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della «significatività» delle emissioni;
- delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi;

Preso atto dei documenti predisposti dal gruppo tecnico di lavoro e consistenti ne:

- Allegato 1 «Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose» contenente i criteri generali sulla base dei quali predisporre ed inviare la relazione alle Autorità competenti;
- sub allegato 1a «Indicazioni operative ed esempi applicativi» finalizzato a facilitare l'applicazione dei criteri individuati nella Linea Guida, in particolare per quanto concerne le modalità di determinazione della significatività delle emis-

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 10 giugno 2021

sioni;

Preso atto altresì che i suddetti documenti sono stati condivisi ed approvati al «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivato ai sensi della l.r. 24/2006 ed al quale partecipano le Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate, le Province/Città Metropolitana, ARPA e le Associazioni di categoria;

Ritenuto opportuno demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Ambiente e Clima eventuali aggiornamenti o integrazioni del sub allegato 1a al fine di agevolare ulteriormente l'attuazione della linea guida, anche sulla base dell'esperienza applicativa e di ulteriori approfondimenti svolti nell'ambito dei tavoli tecnici di cui sopra;

Ricordato, infine, il d.lgs. 102/2020 ha apportato ulteriori modifiche alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 concernenti alcuni aspetti relativi ai procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel caso di utilizzo di sostanze pericolose;

Considerato in particolare che:

- l'art. 1 c. 4 lett. e) del d.lgs. 102/2020 ha modificato l'art. 272 comma 4 del d.lgs. 152/2006 prevedendo che il divieto di avvalersi del regime delle autorizzazioni cosiddette «in deroga» disciplinate dai commi 2 e 3 dello stesso articolo si applica anche nel caso di utilizzo di sostanze o miscele «classificate estremamente preoccupanti»;
- l'art. 3 comma 2 dello stesso decreto legislativo ha disposto che «nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
- in Regione Lombardia i procedimenti amministrativi di cui all'art. 272 commi 2 e 3 sono disciplinati dalla d.g.r. 983/2018 citata in premessa;
- nello specifico, il punto 11 lett. a) dell'allegato 2 della suddetta delibera individua le categorie di sostanze o miscele la cui presenza nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni esclude dalla possibilità di aderire all'autorizzazione «in via generale» per le attività/impianti in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare le disposizioni previste nella suddetta delibera 983/2018 alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 102/2020 relativamente alla disciplina delle cosiddette attività «in deroga» di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006, prevedendo in particolare che:

- non è possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, nonché quelle «classificate estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- dovranno essere di conseguenza adeguate, sulle piattaforme per la gestione dei relativi procedimenti, le modulistiche definite sulla base del modello di cui agli allegati 3a, 3b e 3c della d.g.r. 983/2018 per la presentazione della domanda di adesione o modifica dell'autorizzazione generale;
- i gestori di stabilimenti o attività autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, che ai sensi delle modifiche apportate al comma 4 dello stesso articolo relativamente all'utilizzo di sostanze o miscele a estremamente preoccupati ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono tenuti a presentare una istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 ovvero un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 102/2020;
- per quanto concerne l'individuazione delle «classificate estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele si potrà fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 dell'allegato 1 alla presente delibera e, più in dettaglio, alla tabella 1;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguirsi degli obiettivi di cui all'area Ter0908 punto 198 «migliora-

mento delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali» del PRS;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale ed i provvedimenti della IX legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti documenti:

- allegato 1 «Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose»;
- sub allegato 1A «Indicazioni operative ed esempi applicativi»;

2) di demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Ambiente e Clima eventuali aggiornamenti o integrazioni del sub allegato 1a al fine di agevolare ulteriormente l'attuazione della linea guida, anche sulla base dell'esperienza applicativa;

3) di stabilire che, alla luce delle ulteriori modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 102/2020 relativamente all'ambito di applicazione delle cosiddette attività «in deroga» di cui ai commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 in caso di utilizzo di sostanze o miscele «classificate estremamente preoccupanti»:

- non è possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, nonché «quelle classificate estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- dovranno essere di conseguenza adeguate le modulistiche definite sulla base del modello di cui agli allegati 3a, 3b e 3c della d.g.r. 983/2018 per la presentazione della domanda di adesione o modifiche dell'autorizzazione generale;
- i gestori di stabilimenti o attività autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, che ai sensi delle modifiche apportate al comma 4 dello stesso articolo relativamente all'utilizzo di sostanze o miscele a estremamente preoccupati ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono tenuti a presentare una istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 ovvero un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 102/2020;
- per quanto concerne l'individuazione delle sostanze o miscele «classificate estremamente preoccupanti» ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele si potrà fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 dell'allegato 1 alla presente delibera e, più in dettaglio, alla tabella 1;

4) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1**Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose****1. Premesse**

Il d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271 (vedi §2) che prevede, in sintesi, che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino all'Autorità competente periodicamente (ogni 5 anni o in caso di modifiche) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

La stessa norma nazionale non fornisce ulteriori indicazioni su aspetti che possono incidere in modo determinante sui contenuti della relazione, sugli esiti delle valutazioni e, di conseguenza, sulla necessità di apportare interventi ai cicli produttivi che possono risultare particolarmente complessi e onerosi: dall'identificazione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, ai criteri da utilizzare ai fini dell'analisi tecnico-economica della sostituzione, ai criteri da utilizzarsi per valutare le conclusioni fornite dal Gestore. Alla luce di ciò, e tenuto conto delle diverse richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile fornire una linea guida al fine di agevolare ed uniformare l'attività di predisposizione della relazione da parte dei Gestori e di valutazione da parte delle Autorità competenti.

In questo senso si è ritenuto utile fornire indicazioni, in particolare, al fine di:

- 1) chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine, sulla base del combinato disposto dell'art. 271 c. 7bis e dei Regolamenti (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto CLP) e n. 1907/2006 (cosiddetto REACH), citato nello stesso comma, e che individuano in modo puntuale i criteri di classificazione o identificazione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità (cd. SVHC);
- 2) chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7bis alla luce anche di quanto stabilito al punto precedente e di quanto già previsto dalla normativa ambientale;
- 3) fornire alcuni criteri utili a valutare la 'fattibilità tecnico-economica' degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della "significatività" delle emissioni delle sostanze di cui alla successiva tabella 1.
- 4) delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.

L'approccio così delineato implica che il livello di approfondimento dell'analisi svolta al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica di sostituire le sostanze/miscele più pericolose utilizzate e i relativi tempi di intervento può tenere conto anche degli effetti ambientali generati dall'utilizzo delle sostanze/miscele oggetto di indagine; tanto più l'impatto ambientale risulta "significativo", tanto più si rende necessaria un'analisi approfondita finalizzata a valutare, sulla base della disponibilità di alternative, gli eventuali rischi connessi e la fattibilità tecnica ed economica degli interventi che implicano la sostituzione delle predette sostanze/miscele.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità da parte del Gestore di procedere direttamente ad analisi finalizzate alla possibilità di sostituire determinate sostanze/miscele, indipendentemente dalla valutazione degli effetti ambientali o nel caso in cui non sia possibile valutare compiutamente questi ultimi.

2. Riferimenti normativi

❖ **comma 7 bis dell'articolo 271 del D.lgs. 152/06, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 102/2020:**

Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

❖ **d.lgs 102/2020 art. 3 c.7 - Norma transitoria**

In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7 - bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [28-8-2021]. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

❖ **d.lgs 102/2020 art. 3 c.3 - Norma transitoria**

Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7 - bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione.

La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273 - bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Sostanze/Miscele oggetto di indagine

Per quanto concerne l'individuazione delle sostanze/miscele da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 271 comma 7 bis, sulla base di quanto riportato nel suddetto comma e di quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), si ritiene che le sostanze/miscele che dovranno essere oggetto di indagine siano quelle riportate nella **tabella 1**, sotto riportata.

Sostanze/miscele individuate dall'art. 271 c7 bis	Considerazioni	Indicazioni su come recuperare l'informazione sulla classificazione
Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):	Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP: elenco completo: H340 – Può provocare alterazioni genetiche. H350 – Può provocare il cancro. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. H350i - Può provocare il cancro se inalato H360F – Può nuocere alla fertilità. H360D – Può nuocere al feto.	ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 'identificazione dei pericoli'.

	H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata	Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle ‘estremamente preoccupanti’.	Le sostanze (“SVHC”) sono singolarmente identificate ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall’ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:
sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.	https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15

Tabella 1 – sostanze/miscele oggetto di indagine ai fini dell’applicazione dell’art. 271 c.7bis

Ulteriori precisazioni:

- l’indagine dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come **materie prime** nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che queste siano convogliate a camino, sia che siano – eventualmente – diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro. Situazioni particolari dovranno essere valutate e descritte dai Gestori caso per caso;
- sono trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo – riferiti alla singola sostanza/miscela e all’intero stabilimento - sono **inferiori a 10 kg/anno¹**;
- non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);
- nel caso in cui la materia prima sia costituita da una miscela, si dovrà tener conto dei seguenti principi:
 - o ai fini della classificazione “CMR”, la sola presenza di una sostanza classificata all’interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (di categoria 1A ed 1B) le soglie al di sopra della quale l’intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. **La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS);** nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti – per le ragioni sopra illustrate - non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale. **Ai fini delle presenti valutazioni dovranno essere prese in considerazione solo le miscele “classificate”, ossia quelle classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);**
 - o per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell’elenco delle SVHC, devono essere considerate **le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0, 1% p/p..**

Altro aspetto che si ritiene utile sottolineare è che – essendo la previsione di cui all’art.271 c.7bis volta alla sostituzione delle sostanze/miscele con determinate caratteristiche di pericolosità – l’indagine è rivolta alle sostanze la cui presenza in emissione è attribuibile all’utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze. Non sono

¹ ai fini della individuazione del quantitativo utilizzato si faccia riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni

pertanto considerate quelle categorie di sostanze **la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. combustione).**

4. Campo di applicazione ed esclusioni

L'art. 271 c.7-bis prevede che siano tenuti alla presentazione della relazione i Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs 152/2006 (eventualmente in ambito AUA) o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in cui le sostanze o le miscele individuate nella **tabella 1** sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.

Alla luce di ciò, non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera non vengono utilizzate le sostanze/miscele individuate nella **tabella 1** di cui al paragrafo precedente, seppur rientranti nei suddetti regimi autorizzativi. E' comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

Dal momento che l'indagine concerne le materie prime utilizzate nei cicli produttivi, richiamati i commi 1, 2, 3 dell'art. 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, non sono altresì tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle seguenti attività:

- attività di cui **all'art. 272 c.1 "scarsamente rilevanti"** in quanto non soggette ad autorizzazione; non sono, altresì, da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (a titolo esemplificativo non andranno pertanto considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell'allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione 269/AUA);
- attività autorizzate ai sensi **dell'art. 272 c.2 e 3 "autorizzazioni in deroga"**, alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272. In questo caso è opportuno chiarire che pur essendo previsti, in alcuni allegati tecnici regionali, limiti alle emissioni per sostanze rientranti nella tabella 1, queste derivano da processi chimici o da prodotti di decomposizione, ovvero da materie prime naturali per i quali è stata prevista apposita deroga (come nel caso di alcune essenze legno o della silice libera cristallina); non sono ammesse, viceversa, materie prime in ingresso al ciclo produttivo di cui alla tabella 1 e pertanto non sono pertinenti, con tali tipologie di attività, i principi e gli obiettivi della disposizione di cui all'art. 271 c.7bis.

5. contenuti della relazione

Ricordato che l'art. 271 c.7bis prevede che il Gestore, nei casi in cui nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, sono utilizzate sostanze/miscele di cui alla tabella 1, è tenuto alla trasmissione della relazione di cui all'art. 271 c.7 bis *"con la quale si **analizza la disponibilità di alternative**, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze"*, gli aspetti che il Gestore dovrà considerare e valutare sono i seguenti:

1. **verifica della presenza di sostanze/miscele rientranti nella tabella 1** nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera; **in assenza di sostanze/miscele utilizzate come materie prime rientranti nella suddetta tabella o in presenza di tali sostanze/miscele in quantità inferiore ai 10 kg/anno (il quantitativo è da intendersi riferito alla singola sostanza/miscela), non vige l'obbligo di procedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 7bis;**
2. **analisi della disponibilità di alternative:** tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione da presentare all'AC circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele;

3. **fattibilità tecnica ed economica degli interventi:** tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, il Gestore proseguirà la predisposizione della relazione con un’analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi - e le relative tempistiche di attuazione - necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate. Un aspetto che si ritiene rilevante, nonché preliminare alle successive analisi di fattibilità, è l’indagine sulla **significatività delle emissioni**, finalizzata a valutare l’impatto emissivo generato dall’utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 e a fornire un elemento oggettivo per valutare la necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze/miscele individuate. Un ulteriore aspetto che si ritiene opportuno sottolineare è che la sostituzione delle sostanze/miscele e la realizzazione degli interventi potrà avvenire nell’arco di un **adeguato periodo di tempo** delineato dal Gestore nell’ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico.

Al fine di guidare ed uniformare l’attuazione del dispositivo di cui al comma 7-bis dell’art.271, nei paragrafi successivi si propongono la sequenza e i contenuti generali delle valutazioni e delle indagini da effettuarsi.

I Gestori potranno eventualmente procedere con un diverso approccio, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal richiamato art. 271 c.7 bis e dei principi generali contenuti nel presente documento; in ogni caso dovranno fornire una relazione e tutta la documentazione necessaria per ottemperare alle previsioni di cui al predetto comma 7 bis motivando adeguatamente le scelte operate.

6. **procedura e valutazioni**

6.1 **Individuazione delle sostanze/miscele utilizzate**

Il Gestore individua le sostanze/miscele rientranti nella tabella 1 utilizzate come materie prime in ingresso ai cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera; il relativo elenco dovrà essere riportato in una tabella analoga alla seguente nella quale verranno, altresì, indicate:

- l’indicazione di pericolo o il criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, ecc..)in cui ricade la sostanza/miscela
- il codice CAS della sostanza;
- il quantitativo annuo utilizzato della miscela/sostanza;
- le specifiche sostanze presenti in emissioni;
- la sigla dell’emissione/i (E1, E2,...En) cui sono convogliati gli impianti/fasi di attività in cui sono utilizzate le miscele/materie prime in questione;

Materia prima di cui alla tabella 1 (Sostanza/miscela)	Quantitativo annuo utilizzato (kg)	indicazione di pericolo materia prima (sostanza/miscela)	Rientrante nell’elenco (SVHC) – specificare motivo (es. PBT, ecc)	Codice CAS sostanza	Sostanza ex tabella 1 presente in emissione	Sigla emissione/i associata
Es. Formaldeide 24%	20.000	H350	-	50-00-0	Formaldeide	E1

tabella 2 – elenco sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi e rientranti nelle tipologie di cui alla tabella 1 del §3

Nel caso in cui le sostanze/miscele individuate nella tabella 1 del §3 non siano utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni rientranti nel campo di applicazione (§3), o nel caso in cui tali sostanze/miscele siano utilizzate in quantità inferiore a 10 kg/anno, il Gestore NON è tenuto alla trasmissione delle informazioni di cui all’art.271 c. 7bis.

Nel caso in cui, viceversa, le suddette sostanze/miscele vengano utilizzate in quantità superiore a 10 kg/anno, si attivano le successive fasi di valutazione, che prevedono la necessità di procedere alla trasmissione della relazione, tenendo conto – eventualmente – della disponibilità di sostanze/miscele alternativa ed eventualmente della significatività delle emissioni.

6.2 analisi delle alternative

Tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e relazionerà circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando – nel caso – l’assenza di alternative percorribili o l’inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale. A titolo esemplificativo, elementi che possono essere valutati dal Gestore in una prima fase di indagine sono:

- l’assenza di sostanze/miscele alternative a quelle utilizzate;
- l’inapplicabilità di soluzioni alternative sulla base del ciclo produttivo e specifiche dei prodotti o delle condizioni/tecnologie applicate al ciclo produttivo;
- eventuali rischi o impatti indiretti connessi all’utilizzo di nuove miscele/sostanze.

Potranno essere utilizzati allo scopo studi/valutazioni già effettuate, eventualmente anche nell’ambito di diversi contesti normativi (es. tutela degli ambienti di lavoro).

Salvo il caso in cui il Gestore dimostri l’indisponibilità di soluzioni alternative all’utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1, lo Stesso procederà alla valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi connessi alla sostituzione delle suddette sostanze/miscele e dei relativi tempi di realizzazione.

A tal fine potrà procedere in via preliminare alla effettuazione di un’analisi di significatività delle emissioni, finalizzata a valutare l’impatto ambientale prodotto dall’utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 1 oggetto delle valutazioni.

6.3 significatività delle emissioni

Si ritiene, che tale aspetto possa incidere sulla necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze individuate (in quanto tali o in miscela) e di tutti gli effetti derivanti. E’, pertanto, ragionevole ipotizzare che l’assenza o una presenza in quantità non significativa nelle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di indagine, conseguente – ad esempio – all’applicazione di determinate tecniche di abbattimento degli inquinanti gassosi ovvero di tecniche di processo che consentano di ridurre e/o minimizzare l’utilizzo di determinate materie prime ‘classificate’- possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la totale sostituzione di determinate materie prime.

In questo senso il Gestore valuterà – sulla base di dati analitici – i flussi emissivi delle sostanze ricadenti nella tabella 1 e li confronterà con i valori di soglia definiti nel presente documento sulla base di quanto previsto nell’Allegato 1 alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006. I criteri e le modalità di calcolo per verificare la significatività delle emissioni sono proposti al punto 1 del Sub-Allegato 1A del presente provvedimento.

Se i ‘valori soglia’ non vengono superati per nessuna delle categorie di sostanze indagate, si può ragionevolmente ritenere che all’interno dello stabilimento non vi sia in emissione una significativa presenza di tali sostanze e che pertanto ciò possa incidere sulla fattibilità di procedere ad interventi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime. Sarà pertanto facoltà del Gestore, ai fini della valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi, considerare tale aspetto e valutare, **l’opportunità di integrare la relazione con ulteriori valutazioni inerenti la fattibilità tecnica ed economica di interventi volti alla sostituzione delle sostanze utilizzate.**

6.4 la fattibilità tecnica ed economica degli interventi

In particolare, nei casi in cui le emissioni di sostanze di cui alla tabella 1 risultassero “significative”, e fermo restando la disponibilità di alternative sulla base delle indagini di cui al precedente punto 6.2, il Gestore dovrà procedere con una valutazione di fattibilità tecnico-economica volta a valutare la possibilità di sostituire le suddette sostanze e gli eventuali tempi necessari per gli interventi di adeguamento.

A titolo indicativo, il Gestore effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti aspetti:

- possibilità tecnica di introdurre una modifica, utilizzando sostanze diverse o attuando una diversa tecnologia di processo;
- impatti economici degli interventi (es. costi approvvigionamento, costi impiantistici)

- tempistiche necessarie alla realizzazione degli interventi tenendo conto della sostenibilità economica: la sostituzione delle sostanze/miscele potrà avvenire secondo un cronoprogramma definito dal Gestore nell'ambito della relazione in funzione della piena disponibilità di sostanze/miscele alternative o della necessità di apportare eventuali accorgimenti di tipo impiantistico.
- potenziali benefici – anche economici o gestionali - derivanti dall'utilizzo di sostanze meno pericolose (es. possibilità di cambiare o dismettere sistemi di abbattimento; riduzione degli oneri derivanti da procedure/analisi connesse all'utilizzo di sostanze pericolose; ecc);

A supporto di tali valutazioni potranno esser utilizzate tutte le informazioni eventualmente già in possesso dell'azienda o afferenti ad altri contesti normativi quali, a titolo esemplificativo:

- valutazioni emerse in seguito all'eventuale presentazione di domanda di autorizzazione ex Allegato XIV del Regolamento Reach e/o disposizioni limitative già previste dall'Allegato XVII del Regolamento Reach.
- indicazioni derivanti da valutazione dei rischi in ambiente di lavoro;
- indicazioni derivanti da documenti tecnici di settore (es. Bref/BAT conclusion) o ad altre fonti bibliografiche;

6.5 valutazioni delle Autorità competenti e aggiornamento dell'atto

Fermo restando la possibilità di richiedere chiarimenti o approfondimenti al Gestore in merito a quanto trasmesso, l'Autorità competente può richiedere, sulla base dei contenuti della relazione, la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione finalizzata, ove fattibile, a promuovere la sostituzione delle sostanze/miscele pericolose o ad aggiornare le prescrizioni o vigenti.

Il Gestore, ove richiesto dall'Autorità Competente, dovrà presentare una domanda di aggiornamento dell'atto contestualmente ad eventuali altri procedimenti (es. rinnovi, modifiche sostanziali) e comunque entro il 1° gennaio 2025. In base agli interventi previsti dal Gestore, la domanda potrà anche configurarsi come modifica non sostanziale ai sensi della dgr 7570/2017 se gli effetti sono riconducibili alle casistiche riportati negli allegati alla delibera (es. *lett.g della Tabella 2 – tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali*)

Gli eventuali interventi di adeguamento dovranno essere realizzati, ai sensi dell'art. 3 c.3 del D.Lgs 102/2020, nell'arco di 4 anni dalla data di aggiornamento dell'atto o (in caso a esempio di comunicazione per modifiche sostanziali) dalla data di efficacia dell'atto.

7 tempistiche presentazione della relazione di cui all'art. 271 c.7bis.

Sulla base di quanto previsto dalle norme transitorie definite nel d.lgs 102/2020 e dallo stesso articolo 271 c.7bis, la relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 deve essere effettuata e trasmessa alla Provincia/Città metropolitana di Milano (a mezzo PEC o secondo le modalità di queste eventualmente definite), secondo quanto delineato nel presente provvedimento:

- nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020) **entro il 28 agosto 2021;**
- nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, **entro tre anni dalla modifica della classificazione** e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla dgr 7576/2017;
- ogni **cinque anni**, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Stante la complessità che può richiedere l'analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall'art. 3 c.7 del d.lgs. 102/2020, si ritiene che, **fermo restando la necessità di trasmettere – ove previsto - la relazione in esito in esito alle valutazioni di cui al punto 6.2 (analisi della disponibilità delle alternative) nei tempi indicati**

dal suddetto comma (28-8-2021), è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall'Autorità competente decorsi 30 gg dalla richiesta da parte del Gestore.

Si ritiene, infine, che i principi di cui all'art. 271 c7bis volti a favorire l'utilizzo di sostanze/miscele meno pericolose, siano tenuti in considerazione nell'ambito dei procedimenti relativi a nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti esistenti **che comportano l'utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1.**

Sub allegato 1A

Indicazioni operative ed esempi applicativi

Nel presente sub-allegato 1A si forniscono una serie di indicazioni operative ed esempi al fine di agevolare l'applicazione della Linea Guida, in particolare per quanto concerne i criteri da utilizzare per determinare la significatività delle emissioni, le modalità di individuare la classificazione delle sostanze/miscele.

1) significatività delle emissioni

Al fine di supportare Gestori ed Autorità competenti nella predisposizione e valutazione della relazione, in particolare per quanto concerne “la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze” si propone di tenere in considerazione la presenza e la significatività delle emissioni delle sostanze individuate; si può ragionevolmente ritenere, infatti, che tale aspetto possa incidere – in via preliminare - sulla necessità di procedere con ulteriori e più complessi approfondimenti volti a valutare la sostituzione delle sostanze individuate (in quanto tali o in miscela) e di tutti gli effetti derivanti. **E', pertanto, ragionevole ipotizzare che l'assenza o una presenza in quantità non significativa nelle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di indagine, conseguente – ad esempio – all'applicazione di determinate tecniche di abbattimento degli inquinanti gassosi - possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate matrici prime.**

Al fine di definire la “significatività” delle emissioni si definiscono opportuni valori “soglia”, tenendo conto delle “soglie di rilevanza” definite negli allegati I e III alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006; ricordato che, ai sensi della normativa nazionale, i valori limite per le sostanze – ivi incluse quelle pericolose - sono da rispettarsi “*solo se tali soglie sono raggiunte o superate*” (allegato I, parte 1, punto 3), si ritiene che un criterio per stabilire se la presenza nelle emissioni in atmosfera delle sostanze delineate al comma 7 bis sia “significativa” possa essere fornito dal superamento dei valori soglia determinati per ciascuna categoria di sostanze.

In questo senso, al fine di agevolare le valutazioni in merito alla significatività in emissione delle sostanze di cui alla tabella 1, facendo riferimento all'allegato I e III alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, si propongono (tabella 3) i livelli di significatività di seguito riportati e la relativa procedura di verifica.

Resta inteso che tale procedura è finalizzata esclusivamente a fornire un criterio volto a valutare la significatività delle emissioni delle sostanze individuate al fine di fornire elementi utili ad esaminare la fattibilità tecnico-economica degli interventi volti alla sostituzione delle sostanze.

Possono, ad esempio, costituire un'eccezione alla necessità di procedere con la valutazione dei flussi emissivi ed il confronto dei valori soglia, i casi in cui il Gestore, sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze/miscele (es. stato fisico, volatilità...) e del ciclo produttivo in cui sono impiegate, sia in grado di dimostrare sulla base dell'analisi dei processi, che le sostanze di cui alla tabella 1 non sono presenti in emissione (ad esempio la sostanza si decompone o reagisce, ...).

A titolo di esempio si indicano i seguenti casi.

- Utilizzo di nonilfenolo, sostanza in “candidate list” in quanto interferente endocrino - trattasi di sostanza organica allo stato liquido, con p.e. 302°C e tensione di vapore a 20°C pari a 0,0003 KPa; per le proprie caratteristiche chimico fisiche tale sostanza non è definibile volatile (vedasi definizione di COV - art. 268 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per cui si può dedurre con relativa certezza che, se manipolata a temperatura ambiente (es. in operazioni di miscelazione / dispersione), non generi emissioni in atmosfera (per l'utilizzo a temperature superiori a quelle ambientali si deve fare riferimento alla tensione di vapore alla temperatura di lavoro e riconsiderarne la volatilità);
- Utilizzo di acido borico (H360D) – trattasi di sostanza allo stato solido usualmente disponibile in polvere o in granuli; nel caso di utilizzo di granuli (granulometria prevalente compresa tra 45 ÷ 150 µm) manipolati

in piccole quantità (es: carico manuale per operazioni di pesatura e successivo carico manuale in miscelatore / dispersore) si può dedurre che non generi emissioni di polveri (dopo il carico la sostanza rimane “inclusa in matrice” e non si presenta più allo stato solido granulare). L'utilizzo della sostanza in polvere o in massicce quantità di granuli (es: movimentate con sistema pneumatico) non può viceversa escludere la generazione di emissioni polverulente.

È necessario, in ogni caso, che **il Gestore trasmetta alle Autorità competenti e di controllo tutte le informazioni necessarie alle verifiche del caso.**

Le soglie individuate non si applicano al caso di emissioni diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro: in tali casi si raccomanda al Gestore di procedere con la valutazione approfondita di cui ai punti 6.3 e 6.4 attraverso la quale “*si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.*”

Categoria	Indicazione di pericolo/SVHC	Famiglia/composti	Valore soglia di stabilimento alle emissioni in atmosfera
COV	H340; H350; H360 (e relativi codici supplementari) oppure SVHC	Composti o sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore esempi: <i>formaldeide; benzene; metilacrilato; isocianati;</i>	$\geq 10 \text{ g/h}$ *sostanze con uguale indicazione di pericolo si sommano
Polveri e composti metalli	H340; H350; H360 (e relativi codici supplementari) oppure SVHC	esempi: <i>cadmio, cromo VI, berillio, asbesto, piombo o miscele che li contengono (esempio vernici in polvere)</i>	$\geq 5 \text{ g/h}$ ** le miscele vanno valutate come polveri
Sostanze non riconducibili alle classi di cui sopra	H340; H350; H360 (e relativi codici supplementari) oppure SVHC	esempi: <i>nonilfenolo e cloro isoalcani $C_{10} \div C_{13}$ (cloroparaffine)</i>	$\geq 5 \text{ g/h}$ ** sostanze con uguale indicazione di pericolo si sommano

tabella 3 – soglie di significatività

Procedura:

- 1) il Gestore determina i flussi di massa per ogni categoria (COV, polveri, altre) di sostanze di cui alla tabella 1 in ogni emissione individuata nella tabella 2, per poi calcolare il flusso di massa orario dello stabilimento raggruppando le sostanze emesse per indicazioni di pericolo.

Per la determinazione del flusso di massa si propone la seguente metodologia:

- per ogni punto di emissione dello stabilimento derivante da fasi del processo produttivo in cui è utilizzata la medesima sostanza/miscela di cui alla tabella 1, si calcola il flusso di massa orario delle sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (es. formaldeide, benzene, acrilonitrile, ...); a tal fine, si precisa che in caso di presenza in una emissione di più sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene con la stessa indicazione di pericolo, le quantità delle stesse deve essere sommata;
- per le sostanze SVHC a cui non sono riferibili le indicazioni di pericolo (H340 – H350 – H360) la soglia si riferisce alla singola sostanza;

- i. il flusso di massa di ogni sostanza – da esprimere con le unità di misura dei valori soglia riportati in tabella - è determinato dal prodotto della concentrazione misurata moltiplicata per la portata oraria misurata per ogni emissione; allo scopo potranno essere utilizzate le indagini analitiche effettuate dall’Azienda sulla base di quanto prescritto nelle autorizzazioni negli ultimi 3 anni e considerando lo scenario più cautelativo (flusso di massa maggiore); in assenza di un numero sufficiente di dati analitici (ad esempio nel caso in cui l’autorizzazione non prevede limite alle emissioni per determinate sostanze) dovranno essere presi a riferimento i dati “di progetto” (portata e concentrazione limite prevista nell’autorizzazione o nella normativa regionale o eventualmente nazionale);
- ii. Il flusso di massa di una sostanza da confrontare con il ‘valore soglia di stabilimento’ viene determinato sommando i flussi di massa delle singole emissioni dell’intero stabilimento;

Potranno essere adottate, in particolare per casi non riconducibili alle casistiche esposte, metodologie differenti, a condizione che siano chiaramente illustrate.

Sostanza ex tabella 1 presente in emissione	Tipologia/famiglia (COV, polveri/metalli)	emissione/i associate	Flusso di massa orario (g/ora)	Superamento soglia di significatività (tab.2)

tabella 3 – flussi emissivi sostanze ex tabella 1

- 2) il Gestore individua le sostanze di cui alla tabella 1 il cui flusso di massa supera la soglia di significatività. Se i ‘valori soglia’ non vengono superati per nessuna delle sostanze individuate, si può ragionevolmente ritenere che all’interno dello stabilimento non vi sia in emissione una significativa presenza di tali sostanze. Sarà pertanto facoltà del Gestore, ai fini della valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi, considerare tale aspetto e valutare, **l’opportunità di integrare la relazione con ulteriori valutazioni inerenti la fattibilità tecnica ed economica di interventi volti alla sostituzione delle sostanze utilizzate.**

Se i valori di soglia vengono superati per una o più sostanze si procede con l’analisi di fattibilità tecnico-economica.

Ai fini della valutazione della significatività delle emissioni, in particolare nel caso di presenza di sostanze per cui non siano previste soglie di significatività nel presente documento, i Gestori potranno proporre le loro valutazioni, fornendo adeguata documentazione, tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

- concentrazione riscontrata alle emissioni delle sostanze prossima/inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale;
- individuazione di soglie di significatività sulla base di altre fonti normative o dati di letteratura;
- valutazioni derivanti dai documenti di analisi dei rischi o altri procedimenti utili allo scopo,
- altre valutazioni finalizzate a dimostrare la scarsa significatività delle emissioni anche sulla base delle caratteristiche dei cicli produttivi.

In taluni casi è possibile che non sia disponibile una metodica analitica per la determinazione alle emissioni di sostanze appartenenti alle tipologie indicate in Tabella 1; in tal caso, attraverso un Laboratorio di fiducia, potrà essere costruito uno “standard di riferimento”, concordando eventualmente con ARPA la metodica utilizzata e comunque illustrando la stessa in appendice alla valutazione delle emissioni.

2) **esempi di valutazioni sulla significatività delle emissioni per alcune attività e tipologie di miscele/sostanze**

Di seguito si riportano alcuni casi esemplificativi finalizzati a supportare i Gestori nella determinazione della significatività delle emissioni e delle conseguenti valutazioni ai fini dell’applicazione dei contenuti della Linea Guida. E’ possibile che le stesse logiche di seguito riproposte possano essere utilizzate per le valutazioni di ulteriori casistiche: è necessario che il Gestore fornisca tutte le informazioni/documentazioni del caso.

E' opportuno ricordare che le valutazioni di seguito proposte sono finalizzate esclusivamente all'attuazione dell'art. 271 c.7bis e quindi riferibili alle azioni necessarie al controllo e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Sulla base del suddetto principio si è ritenuto ragionevole ipotizzare che l'assenza o una presenza in quantità non significativa nelle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di indagine, conseguente – ad esempio – all'applicazione di determinate tecniche di abbattimento degli inquinanti gassosi - possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime.

Resta inteso che è facoltà del Gestore – anche tenendo conto di ulteriori ambiti normativi che disciplinano le modalità di utilizzo delle sostanze in questione – valutare la possibilità di sostituire le sostanze più pericolose al di là della significatività delle emissioni.

A) Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri, adesivi

A.1) utilizzo di una resina contenente formaldeide (H350) in misura > 0,1 % p/p – alle emissioni si prevede la ricerca specifica di formaldeide; se presente in misura ≤ 10 g/h (somma di eventuali più emissioni dello stabilimento) non sarà prettamente necessario, ai fini dell'attuazione dell'art. 271 c. 7bis, effettuare un approfondimento sulle fattibilità tecnico-economiche di sostituzione della resina in questione (la formaldeide è un componente "reattivo", per cui potrebbe non essere presente in emissione o esserlo solo in tracce). Viceversa, qualora la presenza di formaldeide fosse > 10 g/h, il Gestore dovrà completare le valutazioni con uno studio delle fattibilità tecnico-economica per la sostituzione della resina in oggetto¹⁾.

1) *possono contenere formaldeide le resine fenoliche, resine melaminiche, resine ureiche, prodotti biocidi, ecc.*

B.2) utilizzo di pigmenti a base di ossido di piombo (H 360) – nella matrice "polveri"²⁾ all'emissione si prevede la ricerca del piombo. Se presente in misura ≤ 5 g/h (somma di eventuali più emissioni dello stabilimento) non sarà prettamente necessario, ai fini dell'attuazione dell'art. 271 c. 7bis, effettuare un approfondimento sulle fattibilità tecnico-economiche di sostituzione degli ossidi di piombo; se l'elemento piombo risultasse presente in misura > 5 g/h, il Gestore dovrà completare le valutazioni con uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione della sostanza in oggetto.

2) *insieme agli ossidi di piombo potranno essere presenti altre sostanze in polvere quali altri pigmenti, cariche, additivi ecc., non riconducibili alle sostanze identificate in Tabella 1.*

B) Applicazione di un rivestimento

B.1 applicazione a spruzzo di una vernice liquida (miscela) contenente formaldeide (H350) ed ossidi di piombo (H360) – All'emissione corrispondente alla fase di applicazione della vernice liquida (cabina a spruzzo) si prevede la ricerca del contenuto di formaldeide presente in fase gassosa e delle polveri. Al cammino della fase di essiccazione/polimerizzazione del prodotto verniciante si prevede la ricerca solo della formaldeide.

Se la somma delle emissioni (applicazione + essiccazione/polimerizzazione) avrà determinato una quantità oraria ≤ 10 g/h di formaldeide, non sarà prettamente necessario, ai fini dell'attuazione dell'art. 271 c. 7bis, effettuare un approfondimento sulle fattibilità tecnico-economiche di sostituzione della vernice; viceversa, se la presenza di formaldeide fosse risultata > 10 g/h, il Gestore dovrà completare le valutazioni con uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione della vernice in oggetto.

Se l'emissione di polveri totali fosse risultata ≥ 5 g/h, il Gestore dovrà completare le valutazioni con uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione della sostanza in oggetto per la sostituzione degli ossidi stessi.

2.2. applicazione di una vernice in polvere (es. a base epossidica) contenente pigmenti a base di ossidi di piombo (H360) – all’emissione corrispondente alla fase di applicazione della vernice in polvere (cabina di spruzzatura) si prevede la verifica del contenuto di polveri totali; se quest’ultimo fosse presente in quantità ≤ 5 g/h non sarà prettamente necessario, ai fini dell’attuazione dell’art. 271 c. 7bis, effettuare un approfondimento sulle fattibilità tecnico-economiche di sostituzione della vernice; in caso contrario il Gestore dovrà completare le valutazioni con uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione della vernice in oggetto. Non si ritiene necessario verificare la presenza di polvere al camino del forno di polimerizzazione, in quanto non sono prevedibili emissioni di particelle dalle fasi di polimerizzazione delle vernici in polvere.

C. Confezionamento di N,N dimetilformammide - DMF (H360D) – trattasi della tipica operazione svolta da un distributore di prodotti chimici, che riceve la sostanza sfusa (es: trasferimento da autocisterna a serbatoio) e provvede al suo confezionamento in contenitori di taglia industriale (es: trasferimento da serbatoio a cisternette da 1.000 litri, fusti da 200 litri). Le postazioni di confezionamento di solventi sono presidiate da sistemi di aspirazione e abbattimento; nel caso di presidi depurativi sarebbe opportuno verificare l’emissione residua di DMF a valle degli stessi; in caso di abbattimento per piroschissione termica eseguita con un postcombustore non è necessario il monitoraggio finalizzato alla ricerca specifica di DMF, in quanto a valle di un postcombustore che opera a temperature $> 750^{\circ}\text{C}$ con adeguati tempi di contatto, non è attesa la presenza residua del prodotto originario (in caso di non corretta piroschissione sono eventualmente attesi composti organici di degradazione non facilmente determinabili, formati a causa della non completa trasformazione della fase organica in CO_2 e acqua, nonché elevate concentrazioni di CO, queste ultime sintomatiche di una combustione non corretta). In questi casi, ai fini del presente procedimento, non si ritiene necessario procedere con un’indagine analitica alle emissioni al fine di valutarne la “significatività”.

L’analisi alle emissioni si ritiene, viceversa, necessario in caso di diversi sistemi di abbattimento: qualora il contenuto di DMF all’emissione fosse ≤ 10 g/h non sarà prettamente necessario, ai fini dell’attuazione dell’art. 271 c. 7bis, effettuare un approfondimento sulla fattibilità tecnico-economica di sostituzione della vernice; in caso contrario il Gestore dovrà completare le valutazioni con uno studio di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione della sostanza in oggetto per la sostituzione della vernice in oggetto.